

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. [REDACTED] - Presidente -

Dott. [REDACTED] - Rel. Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 16/12/2021 - CC

R.G.N. 5563/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5563-2021 proposto da:

CHIAPPINI SABRINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DE SANCTIS N.
15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che la rappresenta e difende;

- *ricorrenti* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, ROMA CAPITALE 02438750586;

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 13659/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
07/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. [REDACTED]

Rilevato che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

« Chiappini Sabrina ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 13659 del 7. 10. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento emessa per un'infrazione al codice della strada, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto proposto oltre 30 giorni dalla data di acquisizione dell'estratto di ruolo;

le parti intime non hanno svolto attività difensiva.

l'unico motivo di ricorso, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 143, 615 cod. proc. civ., 2943 e segg. e 2697 cod. civ. e 7 d.lgs. n. 150 del 2011, assume che la statuizione impugnata è errata, non avendo considerato che la parte, sul presupposto che la notifica della cartella di pagamento fosse nulla, aveva eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria, sicché la sua domanda non rientrava nell'ambito dei mezzi recuperatori dell'opposizione a sanzione sottoposti alla disciplina di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150 citato, ma si configurava come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., che può essere fatta valere senza termine;

il motivo è fondato alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 22080 del 2017, che nell'affermare che la l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, ha altresì avuto modo di precisare che resta esperibile da parte del privato il rimedio oppositivo ordinario di cui all'art. 615 cod. proc. civ., laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi



dell'art. 209 c.d.s. e dell'art. 28 legge n. 689 del 1981, assumendo che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione e che, in tale eventualità, la deduzione della omessa o invalidità della notifica del verbale (o, si può aggiungere, della cartella di pagamento) non è fatta come motivo di opposizione a sé stante, che va fatto valere nel termine di cui al citato art. 7, ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione, con l'effetto che esso è deducibile, senza limiti di tempo, in applicazione dell'art. 615 cod. proc. civ.;

la decisione impugnata, laddove ha implicitamente ritenuto che la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, precludesse altresì di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione che l'opponente assumeva maturata dopo la formazione del verbale, per essere stata la notifica della cartella nulla e quindi inidonea ad interrompere la prescrizione, non appare conforme al predetto orientamento ».

Considerato che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore;

il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.

Il Presidente





LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

35271-21

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. [REDACTED]

- Presidente -

Dott. [REDACTED]

- Consigliere -

Dott. [REDACTED]

- Consigliere -

Dott. [REDACTED]

- Consigliere -

Dott. [REDACTED]

- Rel. Consigliere

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 30/09/2021 -
CC

R.G.N. 29707/2020

Ron35271
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29707-2020 proposto da:

ADDI CRISTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DE
SANCTIS,15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che lo
rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, ROMA
CAPITALE 02438750586;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 11244/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
31/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. [REDACTED]

RILEVATO CHE:

1. Cristiano Addi ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di cessazione della materia del contendere.

2. Agenzia Entrate e Roma Capitale si sono costituite con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO CHE:

Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 615 c.p.c. art. 2943 e 2967 c.c. art. 7 d. lgs. n. 15/2011, per aver il Tribunale ritenuto soccombente virtuale il ricorrente per tardività del ricorso.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto: il ricorso non era tardivo e in applicazione del criterio della soccombenza virtuale le spese dovevano essere poste all'amministrazione.

3. Il Collegio condivide in parte la proposta del Relatore.

Il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto da Cristiano Oddi, infatti, non era tardivo avendo egli eccepito la prescrizione e, pertanto, il Tribunale ha erroneamente attribuito rilevanza alla data di acquisizione dell'estratto di ruolo al fine della decorrenza del termine di 30 giorni ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Ne consegue che il giudice del merito ha errato nel condannare il ricorrente alle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale, nonostante la cessazione della materia del contendere ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 convertito dalla l. n. 136 del 2018.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata nella parte relativa alla condanna di Cristiano Oddi al pagamento delle spese del giudizio e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito si dispone la compensazione delle spese del giudizio di merito tra le parti.

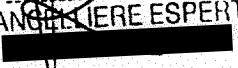
Per le stesse ragioni le spese del giudizio di legittimità non sono ripetibili.

P. Q. M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la statuizione della sentenza impugnata di condanna di Cristiano Addi al pagamento delle spese del giudizio di merito e, decidendo nel merito, ne dispone la compensazione. Spese del giudizio di legittimità non ripetibili.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 30 settembre 2021.

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 NOV 2021
oggi, 
IL CANCELLIERE ESPERTO